



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 09/08/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2007, n. 1240

Commissariamento dei Comuni inadempienti agli obblighi concernenti la trasformazione dell'ATO LE3 in Ente con personalità giuridica ai sensi dell'art. 201 Decreto legislativo 152/2006.

L'Assessore all'Ecologia, Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche riferisce:

Con Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia nn. 41/2001, 296/2002 e 187/2005 è stata adottata la pianificazione regionale, in sostituzione della Regione Puglia, in materia di "Gestione integrata dei Rifiuti Urbani".

Con diversi, separati provvedimenti n. 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/315, 304, 305, 306, 307, 308, 309 e 310 tutti del 30 Settembre 2002 il Commissario Delegato ha provveduto ad istituire, mediante convenzione, le Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 267/2000, nei seguenti rispettivi quattordici bacini di utenza BA1, BA2, BA4, BA5, BRI, BR2,, FGI, FG3, FG5, LE 1, LE2, LE3, TAI e TA3. Il Consorzio tra i Comuni del bacino FG4 era già costituito autonomamente.

Ciò premesso, il D.L.gs. 3 Aprile 2006, n.152 ha previsto all'art. 200 che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) e a tal fine ha previsto che «le Regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali».

Il medesimo articolo, al comma 4, attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare "il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti".

Lo stesso D.L.gs 152/2006, al successivo art. 201 comma 1, dispone altresì che nel medesimo termine di sei mesi, le Regioni disciplinino «le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

La medesima disposizione, al successivo comma 2, prevede che. «l'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale, delimitato dal Piano Regionale, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti».

Tanto premesso:

- Considerato che, in espressa applicazione delle disposizioni normative che precedono, il Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia ha adottato il Decreto commissariale n. 189 del 19 Ottobre 2006, con il quale:
- ha confermato l'attuale configurazione territoriale dei 15 Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti nella vigente pianificazione regionale di settore, in assenza di intervenute proposte migliorative dello stesso assetto;
- ha adottato, quale strumento tecnico di supporto per la trasformazione delle attuali Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale in soggetti con personalità giuridica, gli schemi di Statuto e di Convenzione del "Consorzio ATO" ai sensi dell'art. 201 del D.L.gs. 152/2006 ed art. 31 D.Lgs. n. 267/2000;
- ha stabilito in 60 giorni, a far data dalla notifica del provvedimento commissariale in questione, il termine per la trasformazione volontaria delle attuali Autorità d'Ambito, con espressa riserva di esercitare, in mancanza, i poteri commissariali di cui all'art. 2 left. d) dell'Ordinanza 22.3.2002 n. 3184, mediante la nomina di commissario ad acta in sostituzione dei Comuni che non abbiano provveduto a recepire i predetti schema di Statuto e convenzione;
- ha dato mandato ai Presidenti delle Autorità di ambito di convocare, entro quindici giorni, le assemblee di autorità per condividere la forma di trasformazione delle stesse Autorità in soggetti con personalità giuridica, che dovrà essere formalizzata dall'organo competente di ciascun comune entro il termine di cui al punto precedente;
- Considerato che il termine di cui sopra è ampiamente decorso e che pertanto, con nota del 10 maggio 2007, prot. n. 2126, il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche ha chiesto al Presidente dell'ATO LE3 di riferire in ordine allo stato di applicazione degli artt. 200-201 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del citato Decreto commissariale n. 189/06 e di indicare in particolare i Comuni eventualmente inadempienti agli obblighi di cui in precedenza;
- Vista la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci convenzionati ATO Bacino LE3 che, nella seduta del 14 novembre 2006, con deliberazione n.28 ha approvato la convenzione e lo Statuto del "Consorzio ATO Sud Salento Bacino LE3;
- Vista la deliberazione n.5 dell'1 febbraio 2007 dell'Assemblea l'Autorità di Gestione bacino LE3 con la quale si è manifestata la volontà di procedere alla sottoscrizione della convenzione per la costituzione del "Consorzio ATO Sud Salento bacino LE3" tra i Comuni che avessero perfezionato gli atti di approvazione dello statuto e della convenzione rimandando a successivo atto la sottoscrizione da parte dei restanti comuni;
- Preso atto che in data 1 febbraio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione del "Consorzio A.T.O. Sud Salento bacino LE3" da parte di 21 dei 24 Comuni facenti parte del bacino di utenza LE3. In data 8 marzo 2007 è stata sottoscritta la Convenzione dal Comune di Castrignano del Capo. In data 16 marzo 2007 è stata sottoscritta la Convenzione dal Comune di Parabita;
- Considerata la necessità della trasformazione del bacino di utenza LE3 in ente dotato di personalità giuridica nei termini previsti dalla vigente pianificazione regionale;
- Ritenuto, pertanto, necessario che il Comune di Taviano, facente parte del bacino di utenza LE3,

provveda alla sottoscrizione della Convenzione secondo quanto approvato dall'assemblea dell'ATO;

- Ritenuto che con la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Puglia ed il conseguente rientro all'ordinarietà, sia quanto mai urgente assumere da parte dei competenti organi comunali gli atti finalizzati alla trasformazione delle Autorità d'ambito in soggetti dotati di personalità giuridica e capaci di svolgere appieno i propri compiti e funzioni;
- Ritenuto altresì che gli atti di cui appena sopra debbono considerarsi atti obbligatori per legge, in virtù di quanto disposto dall'art. 201 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152 del 2006 e dalle specifiche prescrizioni attuative contenute nel Decreto Commissariale n. 189/2006;
- Considerato che con la cessazione dei poteri commissariali spetta alla Regione dare esecuzione al predetto provvedimento commissariale, anche in considerazione della specifica competenza attribuita alla regione medesima in tema di disciplina del "controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 200 comma 4 D. Lgs. 152 del 2006;
- Visto altresì l'art. 136 D.Lgs. 267 del 2000, che in ipotesi di omesso compimento, da parte degli EE.LL., di atti obbligatori per legge, prevede la possibilità di commissariamento con designazione di un commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell'Ente inadempiente entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.
- Rilevato inoltre, che in ossequio ai principi affermati nella materia in parola dalla giurisprudenza costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione l'esercizio del potere di controllo sostitutivo spetta in ogni caso agli organi di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi;
- Considerati quindi i relevantissimi interessi pubblici unitari alla costituzione delle autorità d'ambito nel tempo più rapido possibile, atteso che alle stesse "è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";
- Considerato inoltre il rilevante pregiudizio all'interesse pubblico in tema di efficacia ed efficienza dell'azione degli Enti Locali, derivante dal protrarsi dall'attuale assetto gestionale e dall'inerzia dei Comuni inadempienti e rilevata l'improcrastinabile ed indifferibile esigenza di assicurare il definitivo compimento della transizione verso il nuovo assetto organizzatorio delle attività di gestione degli r.s.u. delineato dal D. Lgs. n. 152/06;
- Ravvisata quindi, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, la necessità di procedere al commissariamento del Comune di Taviano inadempiente, qualora questo non provveda immediatamente e senza ulteriori indugi ad adottare gli atti necessari a completare il procedimento per la costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006:

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Il presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore All'Ecologia;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore all'Ecologia che qui si intende integralmente riportata, prendendo atto che l'Autorità d'ambito per l'ATO LE3 non risulta ancora compiutamente costituita nonostante il decorso termine di 60 giorni previsto dal decreto Commissariale n. 1 89/CD/2006;
- di prendere atto che tale mancata costituzione, nei termini, dell'ATO in questione è ascrivibile alla mancata sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ATO da parte del Comune di Taviano e che pertanto si configura l'inadempimento di detto Ente in relazione al compimento degli atti obbligatori previsti dall'art. 201 DLgs. 152/2006 e dal Decreto Commissariale n. 189/2006;
- di manifestare la volontà di procedere, nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, al Commissariamento del Comune di Taviano, inadempiente, qualora lo stesso non provveda spontaneamente, nel termine ultimativo di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel senso sopra indicato;
- di dare attuazione al presente provvedimento per il tramite dell'Assessore all'Ecologia, che adotterà tutti gli atti di competenza necessari, invitando in particolare il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche ad attivarsi per l'immediato ed indifferibile avvio del procedimento di commissariamento e nomina di commissario ad acta del Comune di Taviano, inadempiente, designando il responsabile del procedimento e predisponendo la prescritta comunicazione di avvio dello stesso ai Comuni interessati, ai sensi degli artt. 6-7 L. 241 del 1990;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Nichi Vendola